



POTERE CIVICO

L'UOMO E I POTERI, PRINCIPI BASE DELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI E DELLE DIGNITÀ DI CONVIVENZA: 1) SUSSIDIARIETÀ, 2) RAPPRESENTATIVITÀ, 3) SOLIDARIETÀ PATTUITA, 4) RESPONSABILITÀ, 5) PUNIBILITÀ,

6) DIRITTI E DOVERI, 7) DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA. Stampato in proprio. I COPIA
Giornale di CULTURA CIVICA-Edit. Dir. Adriano Poli-**Riproduzione con fonte citata** SOVVENZIONE
Proprietà, possesso, detenzione del Logo e del Nome sono protetti pure dall'uso originario/mensile Abbonamento
Apr. Mag. Giu. 1998 www.poterecivico.it o org E-Mail: info@poterecivico.it o org-Autor. Trib. di Bg 12/05/98 n.21 n.3000 ristampe

Periodico d'informazione e attualità: economico, filosofico-sociale, storico-letterario, politico-sindacale, tecnico-scientifico.

Riproduzione con fonte citata.

VOGLIA DI CENTRO?! PERCHÈ?
di Adriano Poli.

Per capire quello che sta avvenendo in questi ultimi mesi, bisogna fare un passo indietro, ovvero all'analisi delle due elezioni politiche del 1994 e del 1996. Nella prima tornata di cui sopra, venne sperimentato il sistema elettorale maggioritario imperfetto, che premia una minoranza, infatti venne utilizzato nel 1922 da Mussolini per prendere il potere, seguito a ruota da Hitler. Nelle politiche del 1994 tale sistema era stato appena reintrodotta su proposta dei vecchi partiti in disfacimento e di Bossi, il quale approfittando dell'incapacità politica di Berlusconi, con circa il 7% dei voti prese 180 parlamentari, mentre Forza Italia con il triplo dei voti né ottenne circa un terzo in meno.

Quindi l'allora Presidente del Consiglio


SOMMARIO DI CIASCUN NUMERO
- Editoriale del direttore 1a pag.
- Lettere dei lettori: firmate e con recapito, garantendo l'eventuale volontà di pubblicare solo le iniziali; per risposte private allegare £.2000 in francobolli; nostri pareri, consulenze tecniche-umane pag.2
- **Morte della Politica** pag.2
- **Rifiuti: proposte per la raccolta** pag.3
- **Giustizia: cosa deve garantire? forse l'impunità dei reati?** pag.3
- **IRAP: adempimenti e norme** pag.4-5-6
- **Filosofia, cultura e scienza:**
Big-Bang al tramonto (2a). pag.7
- **Problematiche del Sud? Sembrano, anzi sono le stesse del Nord!** pag.8
- **Enti pubblici: istruzioni per l'assunzione dipendenti.** pag.8
- Nel prossimo numero: critiche e consigli sull'IRAP.
- **Leggeteci-scriveteci** - se condividete abbonatevi e diffondete la nuova testata:

POTERE CIVICO.

fu costretto a cederli i cinque ministeri politici più importanti, il Ministero degli Interni (o di polizia), quelli delle Riforme Costituzionali, del Bilancio, dell'Industria, dei Rapporti con il Parlamento Europeo e inoltre la Presidenza della Camera (oggi tutti detenuti dal PDS), "l'animale" politico perchè non governò? Non fu capace nemmeno di fare come fa oggi Bertinotti! Fu costretto a fare il cosiddetto "ribaltone"? Oppure più semplicemente fu comprato? La risposta è semplice, attraverso l'appoggio al governo Dini, traghettò la legislatura verso le nuove elezioni del 1996, che come tutti sanno vennero vinte dall'Ulivo.

Da chi fu costituito l'Ulivo, mah ..? Però si sa! Perchè vinse? Perchè capirono i trucchi del nuovo sistema che premia comunque una minoranza, infatti il Polo arrivò primo come numero di voti, ma l'Ulivo attraverso l'accordo di desistenza con Bertinotti ottenne la maggioranza dei seggi, ... e il "furbo" Bossi ebbe solo 70 parlamentari, fu sconfitto e rimase al palo. Oggi, nonostante la debolezza strutturale della sinistra, perchè l'UDR cerca un nuovo "ribaltone"?

Per ribaltare l'iniqua situazione attuale in



L'uomo e la nuova filosofia del POTERE

Semplice, perchè né F.I., né AN sanno fare politica e quindi l'assenza o quasi dell'opposizione fa venire dall'alto la voglia di centro; forse anche dal basso? Perchè F.I. e AN non sanno fare politica? Perchè Berlusconi, nonostante la batosta avuta da Bossi, capì sì, di fare un accordo di desistenza con Pannella (nella loro ottica), ma non lo mantenne, difatti questi non fu eletto e la sua lista prese solo un seggio e Berlusconi né perse tredici e con essi le elezioni, anche Fini non capì e sottovalutò la Fiamma di Rauti, non fece il patto di desistenza, quest'ultimo prese un solo seggio e AN né perse ventotto, perdendo le politiche e la Presidenza del Consiglio, dimostrandosi così incapace di fare politica.

Come mai Fini sottovalutò Rauti? Semplicissimo, perchè pensò che costui non sarebbe stato in grado di raccogliere decine di migliaia di firme per partecipare alle elezioni. Chi diede a Rauti quell'enormità di firme? La risposta è altrettanto facile: la sinistra! Fanta-politica? I tasselli entrano nel mosaico del teatrino della politica? Al tempo e ai lettori l'ardua sentenza; intanto dove sono andate a finire la democrazia e la sovranità popolare? A remengo!

quest'altra, col Potere Civico di controllo.



CIVICO contro i soprusi.

PROBLEMI DEL SUD?

Sembrano, anzi sono come quelli del Nord.

Calabria: in considerazione delle condizioni in cui versa la nostra regione (c'è bisogno di tutto, poco o nulla funziona), **finanziamenti pubblici per TUTTO, ma non per Tutti**, ecc., ecc.; ma tutto mirato a raccogliere voti e consensi per ogni tornata elettorale, i lavori socialmente utili sono un grande imbroglio a grandi costi, patti territoriali, leggi speciali regionali per "nuove imprese" (qui, purtroppo l'agriturismo non è una cosa seria!).

Qui, la porcheria è in costante aumento; ci mancavano solo i Curdi! Ora sono trattati come "RIFUGIATI POLITICI", fino a sei mesi fa, erano clandestini!

1) Non è più tollerabile, ormai siamo nel 2000, che **interi comuni risultano sprovvisti di acqua potabile, inceneritori e depuratori**, con continuo grave danno per il nostro territorio.

2) **Come viabilità e trasporti siamo a zero!** Costruzione immediata dell'autostrada della Calabria, a tre corsie più emergenza e che colleghi direttamente i cinque capoluoghi di provincia; quella attuale, per noi, non è un'autostrada.

Costruzione della ferrovia della Calabria, che colleghi direttamente i cinque capoluoghi di provincia, **trasporti alternativi: via mare, metropolitane leggere, filobus e tram.**

Porti e aeroporti inesistenti, tutti da costruire, minimo cinque i primi (per merci, turismo, pesca e soprattutto per il controllo vigile delle coste, per evitare gli sbarchi dei clandestini) e due i secondi, più uno internazionale.

3) **Recupero e valorizzazione del nostro ingente e stupendo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, invece di far finta di partecipare in migliaia ai concorsi pubblici e lasciar degradare, miseramente, tanto ben di Dio.**

4) **Potenziamento e nuove costruzioni di quelle che saranno le nostre vere industrie:** agricoltura-allevamenti-turismo-commercio e artigianato.

5) **Sanità:** siamo contrari alla chiusura dei piccoli Ospedali dislocati in zone decentrate dai Capoluoghi, i grandi Ospedali devono garantire solo le alte specialità.

6) **Ordine pubblico:** potenziamento immediato delle attuali forze di polizia

comunale, per meglio garantire il controllo del territorio; ogni comune, anche il più piccolo, deve avere la propria polizia urbana.

7) **Scuole: siamo contrari alla costruzione di nuove Università!**

Una, buona, basta e avanza! Sono migliaia i nuovi laureati a spasso; ammodernamento e costruzione di asili, scuole elementari, medie e superiori, quelle esistenti, salvo rare eccezioni, sono da terzo mondo!

8) **Dipendenti pubblici: tali dipendenti in Calabria sono incalcolabili!** Blocco totale delle loro assunzioni e quelli attuali spostati in altre più efficaci mansioni, (come è consentito dalle attuali leggi).

9) **Stop:** a tutte le "convenzioni" con i "privati"; tutto deve essere gestito da Regione, Province e Comuni.

10) **Aziende: riteniamo vere e utili soltanto quelle che producono solo grazie alle proprie possibilità;** basta con le aziende che si arricchiscono (da sempre e solo loro) con i finanziamenti pubblici, che nessun vantaggio portano per la nostra regione.

11) **Federalismo: qui in Calabria pensiamo che solo con un vero sistema federale si possa avere un'efficace gestione locale** che possa portare solo vantaggi per i cittadini di ogni regione italiana.

12) Se si applicassero queste semplici regole che i cittadini auspicano, la **nostra Calabria risparmierebbe migliaia di miliardi, ora sprecati nell'assistenzialismo finto e nella corruzione, e si creerebbero decine di migliaia di posti di lavoro reali, produttivi e non fittizi;** ... e pensare che affermano che c'è disoccupazione, specialmente per i giovani.

(Tel.0961-701564) Riccardo Guarna

REGOLE PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI.

Assunzione apprendisti, la ditta interessata deve:

1) **assicurarsi che il/la ragazzo/a abbia il libretto di lavoro e lo stato di famiglia** (rilasciato dal suo comune di residenza), **il codice fiscale** (rilasciato dall'ufficio imposte di competenza), **il foglio di iscrizione dell'ufficio provinciale del lavoro** (ex collocamento) e **il cartellino delle vaccinazioni** (rilasciato dall'unità sanitaria competente);

2) **fissare l'appuntamento per la prima visita medica di assunzione presso l'Usl di pertinenza;**

3) **accompagnare il/la ragazzo/a alla visita medica, portando la richiesta per l'Usl, su carta intestata della ditta**, da utilizzare per la prima visita e per le visite successive, **come da fac-simile:** Luogo e data,/..../..

Oggetto: richiesta di visita medica di idoneità specifica per apprendisti o minori (L.25/55 e L.977/67).

Si invia il/la sig./sig.na ..., nato/a a ..., il/..../.., residente a ..., in via/P.za ..., al fine di accertare l'idoneità specifica alla mansione di ..., presso la sottoscritta ditta.

Attività della ditta: ...

Mansioni svolte dal dipendente: ...

Sostanze in uso lavorativo: ...

Mezzi individuali di protezione forniti al dipendente: ..., firma del datore di lavoro o del legale rappresentante.

Appuntamento per la prima visita presso Usl ... di ... fissato per il giorno/..../.. alle ore

Timbro e firma della ditta.

P.S. documenti allegati: **la presente richiesta; il cartellino delle vaccinazioni; l'eventuale documentazione sanitaria relativa a patologie pregresse di rilievo e il libretto di lavoro**, (che sarà compilato dal medico nella parte riguardante la visita preventiva), **il quale rilascerà anche il certificato di idoneità specifica alla mansione richiesta.**

4) **Compilare il libretto di lavoro nella parte II**, indicando: il nome e la sede dell'azienda o società, la data di assunzione, l'ufficio che ha rilasciato il nulla osta e a destra il timbro e firma del datore di lavoro.

5) **Compilare il modello C/ASS dell'ufficio provinciale del lavoro, in duplice copia**, con i dati della ditta e del dipendente, barrare sia la tipologia del contratto (per l'apprendista è sempre indeterminato), sia la casella apprendistato, la qualifica di assunzione, il livello e il CCNLL applicato, le date dell'autorizzazione dell'ispettorato e della visita medica e il titolo di studio.

6) **Stilare la lettera d'inizio lavoro ed entro 5 giorni, portare all'ufficio provinciale del lavoro:** la copia del certificato medico, il modello C/ASS (di cui una copia per ricevuta), l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, sul retro della quale verrà annotato il nome dell'apprendista, la data di assunzione e quindi reso alla ditta.

7) **Redigere il libro matricola obbligatorio.** Gisella Poli. **Continua:** assunzione operai, impiegati, passaggio da app.sta a operaio L.56/87, contratti a tempo determinato e di formazione lavoro, mobilità e part-time.

LETTERE DEI LETTORI.

Nella logica delle libertà individuali, pubblichiamo quella della Lega antiprelievo degli organi.

Quello che non ci hanno detto sul prelievo degli organi.

L'espianto di cuore, fegato, polmoni, reni, ecc. si effettua solo su persona in coma, con respirazione aiutata, e non da cadavere freddo e rigido come tutti intendiamo. La persona viene incisa dal bisturi mentre il suo cuore batte, il sangue circola, il corpo è roseo e tiepido, urina, può muovere gambe, braccia, ecc. e le donne gravide portano avanti la gravidanza. Non è vero che prima si interrompa la ventilazione e che poi, a cuore e respiro fermi, si inizi il prelievo, ma è proprio l'opposto; gli organi vengono tolti da persona che ha perso la coscienza e le cui reazioni alla sofferenza prodotta dall'incisione sono impedita da farmaci.

Già dal 1992, i ricercatori della Harvard University affermano, (Critical Care Medicine - vol. 20, no. 12, 1992, Harvard Medical School, Boston, Rethinking Brain Death: **Ripensamento sulla morte cerebrale**) che non è possibile accertare la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del cervello con i mezzi clinico-strumentali attuali.

Il Presidente della Associazione internazionale di Bioetica, Peter Singer, al Congresso Internazionale di Cuba sulla cosiddetta "morte cerebrale", (Febbraio-Marzo 1996), **in merito alla riluttanza a donare organi, ha affermato: "La gente ha abbastanza buon senso da capire che i morti cerebrali non sono veramente morti ... la morte cerebrale non è altro che una comoda finzione; fu proposta e accettata perchè rendeva possibile il procacciamento di organi".**

Il dibattito scientifico internazionale cresce, sempre più rovente.

Quello che tutti devono sapere.

In Italia, in base alla legge 644/75 art. 6 e DPR 409/77 art. 9, vigono due distinti diritti di opposizione al prelievo:
- quello della persona, che in vita cosciente abbia documentato la sua contrarietà; per esempio con la nostra CARTA-VITA;
- quella dei parenti che presentino opposizione scritta.

"Il sanitario ... è tenuto [leggi: obbligato] a informare gli interessati ... che la mancata opposizione scritta entro i tem-

pi del prelievo permette il prelievo stesso", (DPR 409/77 art. 9).

Senza opposizione scritta i medici procedono all'espianto, quindi tutti coloro che non vogliono essere espuntati sono a rischio.

È illegale sia coinvolgere i parenti in firme di donazione di un congiunto, perchè nessuno può donare un altro, sia procedere a pretese autopsie a cuore battente per prelevare organi da non donatore.

Attenzione all'imminente pericolo: una proposta di legge detta del "silenzio-assenso" vuole schedare i cittadini dall'età di 16 anni facendo dichiarare all'Usl se si è donatori (D) o non donatori (ND).

Chi non si presenterà verrà considerato donatore e la famiglia perderà il diritto di opporsi, anzi non verrà neppure informata del prelievo in atto; neppure l'oppositore dichiarato sarà garantito veramente senza il controllo dei familiari.

Quello che potete fare con noi:

- volere che il prelievo si effettui solo ed esclusivamente su persona che abbia dichiarato personalmente all'Usl la propria volontà di donare organi a cuore battente e sangue circolante, e in nessun altro caso;
- volere che i medici non spengano d'autorità la ventilazione, la vita ai non-donatori, contro la volontà della famiglia, impedendo consulto di medici di fiducia ed eventuali uscite dal coma;

- volere che televisioni, radio, stampa siano al servizio dell'informazione corretta e non della propaganda delle lobby dei trapianti ad ogni costo e del finto solidarismo;
- volere che le associazioni dette del volontariato "pro-morte a cuore battente" e pro-espianto/trapianto non penetrino nelle scuole dell'obbligo a condizionare bambini e ragazzi contro la cultura dei genitori;
- volere che si ponga fine al commercio legale o illegale di organi;
- volere che sia abrogata la legge 578/93 art. 1, che impone il concetto di morte cerebrale con circolazione sanguigna e con il cuore che batte autonomamente;

- volere che sia riconosciuto il diritto di obiezione alla finta morte neurologica;
- volere che l'Italia ponga fine alla censura e si apra al dibattito scientifico internazionale.

- fermare anche il disegno di legge per la promozione dei trapianti e l'import-export degli organi.

Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente. Nerina Negrello

LA MORTE DELLA POLITICA!

Noto con soddisfazione e con un pizzico di rammarico che da tempo continua il ripopolamento dell'esercito dei delusi della cosiddetta seconda Repubblica, ormai sembra inevitabile rassegnarsi a vivere in una situazione molto ingarbugliata e confusa.

In buona parte di quella che i "filosofi" cantori amano chiamare la prima Repubblica, i politici rubavano; questo si sapeva e in fondo non era nemmeno la cosa più grave, anche gli attuali lo fanno.

Il dramma era che nel loro stesso Paese, essi si sentivano una "specie" assediata, ma da chi?

Oggi ci dicono che è cambiato tutto, i nuovi "cantori" affermano che abbiamo conosciuto uno scorcio di "autentica libertà" con l'evento del Cav. Berlusconi e successivamente, pare, abbiano intravisto la "luce" del Prof. Prodi, in realtà oggi mi sembra che la politica crei più problemi di quanti possa risolverne!

Altra confusione la crea "l'acculturato" Bossi, che continua con le sue demagogiche sparate senza sbocco, essendo incapace di realizzarle.

Cinque anni orsono eravamo confortati dalla sensazione che tutto sarebbe cambiato, che quelli che erano al comando dovessero soccombere, oggi tutto sta già nei libri di storia e l'arroganza dei "nuovi" nasce dal fatto che essi sono convinti che non si possa più cambiare perchè ciò è già avvenuto.

Da parte mia non posso che affermare che se i "vecchi" mi hanno avvicinato alla Politica nell'intento di spazzarli via, i "nuovi" mi portano a odiare e rifiutare la politica, le gerarchie e chi le rappresenta!

Non so se il Potere Civico, che pone come suo fondamento le libertà individuali, abbia le opportunità per vivere e soprattutto per fare opinione e Politica, già troppe volte si è abusato della speranza di vecchie e nuove generazioni!

La democrazia è scontro dialettico tra idee diverse, ma entrambe per vivere devono avere pari opportunità, ciò non è più possibile, la politica è business, parli e convinci se sei supportato dai mass media, che ruolo ha oggi il cosiddetto "Potere Civico"?

Mi auguro, per il mio e per il bene di chi in questo momento è all'angolo, confuso e deluso, che si possa trovare il grano sotto la paglia delle parole e come ci ha insegnato Kierkegaard si riesca a capire la Vita guardando indietro, cercando di viverla al meglio, guardando in avanti. Herman

BIG-BANG AL TRAMONTO. (2a) Commento e sintesi storico-scientifica.

Come rilevato dal satellite Cobe nel 1992, dalla miscelazione e concentrazione di enormi bolle calde e fredde sono nati i quasar: dai quali si sarebbe generata la prima luce cosmica primordiale e da ogni singolo quasar si sarebbe generata una galassia; per cui l'Universo non si sarebbe formato da un unico Big-Bang, ma da miliardi di Big-Bang, per quante sono le galassie esistenti.

Dunque, a emettere la prima luce nel cosmo sarebbero stati i quasar, e le due componenti che generano la luce sarebbero le stesse che costituiscono la massa, e non la velocità di per se stessa, come invece suppose Einstein, per cui sarebbe stata la luce a dare inizio alla Creazione.

Una luce nata dalla "fusione" delle rispettive cariche elementari monopolarie $A+eA^-$ delle energie primarie $E+$ ed E^- : che così potrebbero essere interpretate dalla Scienza, mentre le stesse potrebbero essere valutate come Essenze Divine dalla Religione.

Quello che abbiamo cercato di capire, nel corso dei nostri studi, è se l'errore commesso da Galilei nel giudicare "il caldo e il freddo effetti secondari", fu dovuto ad una sua valutazione, oppure gli fu attribuito, in quanto questo dato fu divulgato dopo che era stato inquisito, per cui si potrebbe dedurre che ciò gli sia stato imposto a scopi "oscurantistici" da parte degli strateghi della Controriforma.

Infatti lo scientismo già dal 1542 andava via via imponendosi nelle università di tutto il mondo, con la scusa (apparente) di concezione "parascientifica" rivolta a conciliare dati della Scienza con quelli della Religione (ragione e fede), come era già stato fatto con la Scolastica dell'Ottavo secolo d. C. e poi ancora nell'Undicesimo e Dodicesimo secolo.

Ma falliti quei tentativi, lo scientismo fu generato già "pseudoscientifico" anzichè parascientifico, con lo scopo di salvare i dogmi delle religioni; questo fu anche il motivo del suo grande successo mondiale, in quanto quest'esigenza non favoriva solo la Chiesa di Roma ma tutte le Chiese del mondo, per cui occorreva una strategia efficace e articolata, quella "del bastone e della carota".

Il primo a farne le spese - e poi beneficiarne (dopo la morte) - fu proprio Galilei, che da inquisito e torturato, dopo l'abiura (per aver sostenuto la concezione eliocentrica), divenne - inspiegabilmente - il paladino della Nuova Scienza (o

Scientismo?), dove tutto doveva essere dimostrato sperimentalmente e calcolato al millesimo; fatto che portò alla scissione tra Filosofia e Scienza: allo scopo (occulto) di scindere la teoria dalla pratica.

"Il tecnico (o scienziato) non deve intromettersi nella filosofia e viceversa": salvo lo facciano in termini compatibili, come d'altronde fece Cartesio.

In questo modo, con lo scientismo = scienza cristiana = indeterminismo scientifico riuscirono a "costruire" tanti uomini-marrionette, poi a quelli meglio "ammaestrati" affidarono i punti strategici della scienza e della filosofia; e così Cartesio, che dimostrò di aver capito bene la lezione (bruciando un testo da lui scritto a sostegno dell'eliocentrismo), fu ritenuto a sua volta degno di ricoprire il ruolo di "caposcuola"; quindi trattò ancora scienza e filosofia, però nei termini strettamente scientifici.

Seguito a suo tempo da Newton che pur operando in campo assai circoscritto, riuscì ad elaborare molti dati (alcuni ancora validi) ma che non turbavano il Sacro Impero.

In realtà la sua linea era già sufficientemente inquinata da poterlo porre a sua volta a "simbolo" di scienziato, in modo che Scienza e Religione potessero convivere pacificamente senza che lo scientismo compromettesse i dogmi delle religioni.

Così il caldo e il freddo restarono "effetti", contrariamente a come erano stati valutati prima dell'avvento della Nuova Scienza; mentre il "tempo" e lo "spazio" incominciarono a destare molto interesse in quanto ad essi si potevano dare i poteri che erano stati tolti al caldo e al freddo, mentre già Annasimandro, Democrito, Senofane, Aristotele fino a Telesio e molti altri, prima e dopo di loro, che giudicarono il caldo e il freddo in modo assai conforme alla realtà fisica.

Poi nella disputa dell'attribuire valore fisico allo spazio e tempo, intervenne anche Kant, che pur criticando aspramente questo imbastardimento della Ragione a pro della Fede, dovette a sua volta battere in ritirata: forse per non finire arrostito come Giordano Bruno, per cui Kant finì per affermare: "dovevo distruggere la scienza, per salvare la fede".

Venendo a tempi a noi più prossimi, Lorentz ritornò ad attribuire valore fisico alla matematica e alla geometria (come in parte avevano già fatto Galilei e Cartesio), seguito da Minkowsky con le sue coordinate (miracolose) spazio-temporali, alle quali (arbitrariamente) attribuì a quelle di tempo valore positivo e a quelle di spazio valore negativo: dette "coor-

dinate spazio-temporali di Minkowsky": dalle quali poi Einstein elaborò la sua famosa teoria relativistica spazio-temporale.

Così - tra le teorie di Minkowsky e quelle di Einstein - il caldo e il freddo furono ancora defraudati delle loro prerogative; Minkowsky "squadrandolo" lo spazio col tempo e dotandolo di potere positivo e negativo, ed Einstein impasticciando ancor più la situazione, moltiplicando lo spazio per il tempo "creò l'energia": che poi materializzò attraverso la velocità, e con l'ennesimo miracolo tramutò anche in luce!

Così, strada facendo, da due valori astratti sorse l'energia - monogenica - ma, proprio per essere monogenica (unica) il positivo e il negativo divennero valori astratti (?), e così i due poli dei magneti da positivo e negativo divennero "nord" e "sud" ...

In parole molto semplici i "capoccioni" della Nuova Scienza escludono due essenze reali: il "caldo" ($E+$) e il "freddo" (E^-), e lo sostituirono con due valori astratti.

Anche in questo caso, nei grandi Sacrali dello scientismo, verificato che la teoria di Einstein era inattendibile, ma nel contempo molto articolata e astrusa: per cui si prestava bene per complicare ulteriormente le cose in Scienza, per cui Einstein a sua volta, fu ritenuto idoneo per essere eletto a nuovo simbolo dello scientismo.

Poi, paradossalmente, i dati errati dello scientismo sono sostenuti prevalentemente da uomini di sinistra!

Così lo scientismo a tutt'oggi prosegue il suo cammino "ambiguo" intrapreso da secoli; intercalando dati validi e dati equivoci: basti vedere il progresso ottenuto dall'elettronica; in contrapposizione a dati catastrofici: **in questo caso ci sia d'esempio il "cancro" che è passato dal 3% all'inizio del secolo, all'oltre il 50% del 1995, con una mortalità che nel 1990 era pari a una persona su quattro, e oggi, ha già raggiunto una persona su tre; dunque anche se le cause di questo male potrebbero essere tante, comunque meno e anche diverse da quelle che taluni vorrebbero far credere.**

Ricordiamoci bene che lo scientismo = indeterminismo = imbastardimento della scienza a livello di principio costitutivo, ha favorito la ricerca in campo tecnologico e **ha consentito la costruzione di "mostrosi" marchingegni da valanghe di miliardi, che poi arricchiscono i furbi, ma per la maggior parte, vanno a danneggiare l'uomo in generale e i non protetti in particolare.**

(Continua) Mario Agrifoglio

Le aliquote d'imposta.

L'art. 16 del provvedimento fissa l'aliquota ordinaria nella misura del 4,25%. A questo regime sono però apportate delle deroghe per enti pubblici, settore agricolo, banche ed assicurazioni. A tale percentuale potranno successivamente essere apportate delle maggiorazioni dagli enti territoriali locali (regioni, provincie e comuni).

Le agevolazioni.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano le fattispecie delle agevolazioni territoriali e per categorie di soggetti che di seguito elenchiamo.

Esenzione ILOR decennale.

Chi fruisce di un regime di esenzione dall'Ilor, ridurrà la base imponibile IRAP di un importo pari agli utili che avrebbe goduto dall'esenzione.

Attività produttive al sud.

Qualora l'attività sia svolta tramite stabilimenti organizzati, una detrazione dall'imposta del 2% sulla base delle retribuzioni erogate al personale dipendente per il 1998.

Per il 1999 la riduzione è dell'1%.

Tale riduzione compete se sussistono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Cooperative edilizie.

Determinano la base imponibile analogamente agli enti non commerciali.

Cooperative sociali.

Per queste cooperative, regolate dalla legge 381/91, è deducibile per intero dalla base imponibile il costo del lavoro delle persone svantaggiate (art. 4 della stessa legge).

Inoltre per il 1998 viene dedotta una somma pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente erogate e i salari convenzionali.

Per il 1999 la deduzione è del 75% e per il 2000 si riduce al 50%.

Infine, dal 2001, la determinazione imponibile avverrà nei modi ordinari.

Nuove iniziative.

Per le attività commerciali e professionali, escluse quelle intraprese sotto forma societaria ai fini Irpeg, con i requisiti previsti dall'art. 2, commi 210 e seguenti della legge 662/96, relativamente all'anno di inizio attività ed ai due anni successivi, compete una riduzione del 50% dell'imposta.

In ogni caso, la riduzione non può supera-

re i 5 milioni dell'imposta dovuta per anno.

Per i soggetti che intraprendono le nuove iniziative nei territori di cui al regolamento Cee n. 2052/88, l'agevolazione compete per i primi sei periodi d'imposta.

Le regioni possono aumentare le agevolazioni previste in questo caso.

Dichiarazione, obblighi contabili e contenzioso.

Le regole sono analoghe a quelle previste ai fini delle imposte sui redditi:

- alla prossima dichiarazione, unificata per le persone fisiche, dovrà essere allegato un prospetto che evidenzia la base imponibile al 31/12/97;

- a regime, la dichiarazione dovrà essere redatta su stampati conformi a quelli varati con decreto del ministero delle finanze;

- deve essere sottoscritta a pena di nullità;

- possono essere richiesti documenti, dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta;

- saranno indicati eventuali documenti da allegare;

- le modalità di presentazione sono analoghe a quelle già previste per la dichiarazione dei redditi;

- la presentazione deve avvenire in ragione del domicilio fiscale del soggetto passivo così come identificato ai fini delle imposte sui redditi;

- gli obblighi contabili che devono essere rispettati sono quelli previsti dal dpr 600/73 e dal dpr 633/72 (legge Iva);

- le controversie sull'IRAP sono di competenza delle commissioni tributarie.

Controlli e sanzioni.

Ai fini Irap si è trovata una completa armonizzazione delle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, anche dal punto di vista sanzionatorio;

pertanto:

- se la dichiarazione non viene presentata la sanzione varia dal 120 al 240% dell'imposta dovuta.

Se non è dovuta imposta la sanzione varia da 500 mila lire a 2 milioni;

- in caso di dichiarazione con imponibile inferiore all'accertato la sanzione varia da una a due volte l'imposta dovuta;

- per dichiarazione non conforme allo stampato o se non sono stati indicati i dati necessari all'identificazione del contribuente viene applicata la sanzione che va da 500 mila lire a 4 milioni;

- per tardivo o omesso versamento la sanzione amministrativa del 30% è maggiorata degli interessi;

- per violazioni contabili si applicano le sanzioni in materia di imposte sui redditi e Iva;

- il potere di accertamento e controllo spetta nella prima fase di applicazione dell'imposta all'amministrazione finanziaria;

- successivamente, con legge regionale, tali poteri possono essere attribuiti alle regioni che, comunque, possono stipulare delle convenzioni con l'amministrazione finanziaria per l'espletamento delle funzioni di controllo, riscossione ed accertamento;

- in ogni caso, l'amministrazione finanziaria trasmette alle regioni le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi;

- gli elementi acquisiti dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo sono utilizzabili anche per l'accertamento dei tributi erariali;

- sono comunque applicabili le disposizioni in materia di accertamento, comprese quelle sul concordato a regime.

L'acconto per l'esercizio 1998.

L'introduzione dell'IRAP dal 1° Gennaio 1998 e la contemporanea scomparsa di alcuni tributi, comporta l'esigenza, per l'erario, di stabilire un percorso transitorio che eviti le temporanee carenze di gettito conseguenti al venir meno degli acconti dello stesso anno 1998 relativi ai tributi soppressi.

Per poter garantire la costanza del gettito il decreto legislativo stabilisce che l'acconto IRAP è dovuto sin dal primo anno della sua applicazione, nella misura del 120% dell'IRAP teoricamente dovuta sul valore della produzione netta del periodo d'imposta precedente e versare l'acconto per il 1998 sul calcolo virtuale, in due rate: **30 Giugno 1998 e 30 Novembre 1998.**

La rata di Giugno, si può pagare entro il 15 Luglio 1998, pagando un interesse dello 0,5, che sarà indetraibile.

Inoltre si può rateizzare l'intero importo, calcolando sempre dello 0,5%, aggiungendo un ulteriore interesse dell'1,5% (per ora indetraibili, appena il ministero competente avrà deciso in merito verrà segnalato in questa rubrica), il tutto da versare in 5 rate, entro le seguenti date: **15 Luglio 1998, 31 Luglio 1998, 31 Agosto 1998, 30 Settembre 1998 e 31 Ottobre 1998.**

Nel prossimo numero: nostre critiche e consigli sull'Irap.

Dal nostro consulente fiscale

TASSA SUI RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, BIOCUBI E INCENERITORI.

È ora di cambiare l'iniqua legge che impone il pagamento della tassa sui rifiuti in rapporto ai metri quadri dell'abitazione (comprese cantina e soffitta), anziché a quelli effettivamente prodotti.

Così io mi trovo (e chissà quanti come me) da solo, per essermi trasferito da un appartamento di 50 mq. ad uno di 90 mq., a pagare una tassa doppia di quella dell'anno scorso, mentre gli scarti che produco sono gli stessi!

All'estero, (Germania, Austria, Svizzera, ecc.) già da tempo si pagano i rifiuti in base alla quantità prodotta, in quanto il camion che li raccoglie, oltre a essere dotato di pressa interna che durante il viaggio li riduce di volume, legge un normale codice a barre sul sacco dell'immondizia, (che identifica l'utente), in modo che possa essere conteggiato sulla scheda personale sia il peso che il costo; (incentivando l'utente anche a non sprecare i sacchi).

Sempre all'estero, esiste l'obbligo per tutti i commercianti di far pagare una cauzione per ogni bottiglia, di vetro o di plastica, tra le 500 e le 1.000 lire ciascuna, per costringere i cittadini a riportare i vuoti negli appositi spazi.

L'ambiente è un bene comune, per i credenti un meraviglioso dono di Dio, per questo va conservato e salvaguardato, anche per la tutela della salute umana e perchè possa essere lasciato integro per le generazioni future.

Le leggi devono incentivare, anche fiscalmente, chi opera per la conservazione dell'ambiente e punire efficacemente e proporzionalmente chiunque operi per danneggiarlo.

Non dimentichiamo che ambiente e salute sono strettamente legati e quindi dando una mano all'ambiente si dà una mano alla salute, altro importante bene comune e dono di Dio.

Tra le varie iniziative si deve favorire e finanziare la ricerca e l'utilizzo di energie pulite e rinnovabili (solare, eolica, fusione nucleare, ecc.) in quanto il carbone, il petrolio e i loro derivati, sono troppo inquinanti e possono danneggiare irreparabilmente l'ambiente.

Ogni provincia italiana, in collaborazio-

ne con i comuni ad essa appartenenti, deve promuovere il più possibile la raccolta differenziata in casa, coordinare l'ubicazione sia delle piattaforme comunali di riciclaggio, compostaggio e dei biocubi, sia la costruzione di inceneritori medio-piccoli ad alta tecnologia.

I quali oltre a bruciare i rifiuti a temperature di oltre 1300 gradi, per far sì che dai loro camini esca solamente vapore acqueo e che i pochi residui risultino porcellanati e pronti per essere utilizzati nell'edilizia; l'energia elettrica e calorica da essi prodotta, sarà meno inquinante e avrà un costo inferiore a quella degli attuali impianti a carbone dell'Enel, che dovranno essere smantellati.

Oswaldo Marchetti

GIUSTIZIA: COSA DOVREBBE GARANTIRE?**Forse l'impunità dei reati e dei rei?**

Sembra un titolo ironico, ma purtroppo non lo è, infatti in Italia, è una dura e cruda realtà, i reati di qualsiasi tipo non sono più puniti, nonostante l'abnegazione e il prodigarsi delle forze dell'ordine, che spesso pagano con gravi lutti il prezzo del loro dovere; però, a volte .. ?! Stando ai dati annualmente forniti dal Ministero di Giustizia e periodicamente dagli organi competenti, **la grande e la piccola criminalità sono in continua espansione, mettendo a repentaglio la sicurezza del patrimonio e della vita stessa di noi poveri mortali.**

Gli ultimi dati sono stati diffusi recentemente e sono davvero impressionanti, inauditi e vergognosi, tanto che il **Presidente della Repubblica, come capo supremo della Magistratura e garante della Costituzione, dovrebbe dare una pubblica lavata di capo al C.S.M. e al Ministro Guardasigilli in carica; il quale dovrebbe intervenire pesantemente su tutti gli organi periferici e se non fosse in grado di farlo dovrebbe avere il buon senso di dimettersi, difatti i reati impuniti in Italia, con le rispettive percentuali, sono i seguenti:**

il 95% dei furti, l'86% delle rapine, l'80% degli stupri, il 68% dei sequestri e il 62% degli omicidi; ("Parlamento in" Canale 5 del 18/05/98 ore 00,30).

La Costituzione italiana (art.3) recita: tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, mentre è or-

mai certo che nel nostro paese, quello dello Stellone, gli unici che sono tutelati e protetti, sono appunto i rei, specialmente gli assassini, i sequestratori e gli stupratori, anzi più i delinquenti sono crudeli, spietati, ... e "pentiti" ed efferati i loro delitti, più sono rispettati, a volte lautamente pagati e garantiti dallo stato, (sic!); essi infatti godono di licenze premio e lussuose vacanze per buona condotta (sic!) e per dedicarsi ad altri raid ed escursioni delinquenziali; alla faccia della Costituzione, della maestà della legge e a grave nocumento dei comuni cittadini.

Riflettendo che uno dei principali compiti dello Stato di diritto, uno dei cardini fondamentali per cui esso nacque e si formò è proprio quello di dare la sicurezza ai propri sudditi o cittadini in cambio di una imposizione coattiva di tasse, tutto questo era meglio garantito dalla Civitas Romana e perfino dall'applicazione delle leggi in vigore nel lontano e a volte oscuro Medio-evo.

Eppure, sarebbe abbastanza semplice per lo Stato tenere circoscritta la criminalità organizzata, basterebbe ripristinare il sano principio di responsabilità e quindi di punibilità di chi sbaglia, senza la possibilità di essere chiamati a rispondere degli effetti dannosi e a volte criminali delle proprie e/o altrui azioni e di pagare di persona, non vi può essere vera libertà, uguaglianza, rispetto e giustizia, ma solo crimini, arbitrio, soprusi e corruzione.

Chi sbaglia deve pagare.

Tenendo pure conto della cronica carenza delle strutture carcerarie, della saggezza di due noti proverbi: "l'ozio è il padre dei vizi" e "il lavoro redime e nobilita l'uomo" e che le condanne dovrebbero redimere il reo, **per la loro stessa rieducazione e per la nostra sicurezza, i carcerati dovrebbero essere costretti a delle forme di lavoro coatto;** affinché essi stessi partecipino direttamente alla ristrutturazione e costruzione di carceri, alla coltivazione di terreni incolti e abbandonati, ecc..

Prevedendo inoltre che abbiano un giusto stipendio con relative trattenute e contributi, detraendo le spese del loro mantenimento, custodia e assistenza, dimodochè giunta l'ora del pensionamento abbiano diritto a un loro assegno e non alla pensione sociale, a nostro carico, come oggi avviene. Adriano Poli

IRAP: IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, (SOSTITUTIVA DELL'ILOR).

In questo primo articolo sintetizziamo le parti più utili e salienti della legge, riservandoci l'analisi e la critica per i prossimi numeri.

I primi articoli del provvedimento delegato identificano le caratteristiche del nuovo tributo regionale:

- **è un'imposta locale**, cioè applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione;

- **non è deducibile dalle imposte sui redditi**, ossia l'importo pagato non potrà essere utilizzato per abbattere l'IRPEF o l'IRPEG.

Presupposto d'imposta.

L'assoggettamento all'IRAP presuppone: - l'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi; in pratica è assoggettata qualsiasi attività economica;

- in ogni caso, l'esercizio delle società e degli enti commerciali o meno; tra questi sono comprese le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le imprese agricole l'inclusione o meno dipende dallo stesso limite per l'esonero disposto ai fini Iva.

Questi i soggetti interessati:

in pratica nessun soggetto che svolge attività imprenditoriale o professionale sfugge all'applicazione del tributo.

L'art. 3 del decreto delegato, infatti, identifica i soggetti passivi, rispetto all'applicazione dell'IRAP, che sono qui di seguito elencati:

- **società di capitali** (srl, spa, sapa, cooperative, ecc.);

- **società di persone** (snc, sas, sdf, ecc.);

- **imprenditori individuali**;

- **professionisti individuali**;

- **società semplici o associazioni professionali**;

- **produttori agricoli titolari di reddito agrario** (esclusi quelli con volume d'affari non superiore a 5 o 15 milioni e che sono esonerati dagli adempimenti ai fini IVA se non hanno rinunciato all'esonero);

- **i soggetti che utilizzano il sistema forfetario** previsto dalla legge 662/96;

I tributi soppressi.

L'IRAP introdotta a partire dall'1/1/98

sopprime:

1) **ILOR** (Imposta locale sui redditi).

Questa imposta si applicava sul reddito imponibile dell'impresa (ditta individuale, società di persone, società di capitale) e la relativa aliquota era pari al 16,2%.

A norma dell'art. 115 lett. e-bis, erano esclusi dall'applicazione dell'imposta le imprese individuali e le società di persone la cui attività era organizzata prevalentemente con l'apporto del titolare, dei collaboratori familiari e dei soci e con un numero di addetti non superiore a tre unità; l'imposta Ilor, al pari dell'IRAP, non era deducibile dal reddito.

2) **Imposta patrimoniale** (Imposta sul patrimonio netto delle imprese).

Si applicava sul patrimonio netto alla data del 31 dicembre per le imprese in contabilità ordinaria *per obbligo*.

Le imprese in contabilità ordinaria *per opzione* e quelle in semplificata erano soggette all'imposta in base all'ammontare delle rimanenze finali e dei cespiti al netto degli ammortamenti.

L'aliquota era del 7,5 per mille e l'imposta non era deducibile dal reddito.

3) **CSSN** (Contributo al servizio sanitario nazionale).

Il contributo sanitario era determinato sull'ammontare imponibile del reddito fiscale con alcune franchigie oppure esclusioni.

L'aliquota era pari al 6,6% entro i primi 40 milioni ed il 4,6% per l'eccedenza fino a 150 milioni.

Detto importo era deducibile dal reddito imponibile nel quadro P della dichiarazione dei redditi.

L'introduzione dell'IRAP esclude dalla base imponibile della retribuzione relativa al personale subordinato, il contributo sanitario a carico dei datori di lavoro e del dipendente.

4) **ICIAP** (Imposta comunale per l'esercizio delle imprese).

L'imposta era dovuta nel mese di Luglio di ogni anno e teneva conto di tre requisiti: attività esercitata, reddito imponibile dell'anno, superficie dei locali e delle aree attrezzate.

L'imposta era deducibile dal reddito.

5) **TASSA SULLA PARTITA IVA** (Tassa sulle concessioni governative per la sua attribuzione).

Il titolare della partita Iva era obbligato al pagamento di £. 100.000, 250.000 (se società) entro il termine del 5 Marzo di ogni anno e/o ad inizio attività.

In ogni caso, se i presupposti per l'applicazione dei tributi soppressi sorgono sino al 31 Dicembre 1997, tali tributi dovranno essere pagati anche nel 1998.

Tributi locali abrogati.

a) **tassa sulle concessioni comunali** introdotta con il DL 10/11/1978 n. 702. Tale abrogazione è prevista dall'1/1/98; con apposito comunicato stampa il Ministero delle Finanze ha precisato che questi tributi **non sono più dovuti** anche se da versare entro il '97; compresa quella per l'uso dei montacarichi;

b) **tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche**(Tosap).

Verrà abrogata dall'1/1/1999 ed al suo posto i Comuni e le Province potranno imporre, per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una apposita tariffa;

c) **addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione** (IET) e relativa **addizionale provinciale** (APIET). Saranno abrogate con decorrenza 1/1/1999 e il loro gettito verrà sostituito da una imposta (facoltativa) provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Come si determina la base imponibile dell'IRAP.

Criteri generali.

L'art. 4 del provvedimento identifica i criteri generali per la determinazione della base imponibile tenendo conto del fatto che la nuova imposta ha connotazione regionale.

Quindi se l'attività produttiva viene svolta nel territorio di più regioni, il valore aggiunto complessivo prodotto che costituisce la base imponibile generale andrà suddiviso in relazione ai vari ambiti territoriali, pertanto:

1. **L'Irap viene applicata sul valore della produzione netta che deriva dall'attività esercitata in ogni regione.**

2. **Vengono dettati i criteri in base ai quali l'ammontare della produzione netta, derivante dall'esercizio dell'attività nel territorio di più regioni, deve essere attribuita a ogni singola regione.**

Il valore della produzione deve essere imputato a ogni regione proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi; tale elemento assume rilevanza nel momento in cui il perso-

nale, impiegato a qualsiasi titolo (compresi i collaboratori), è addetto con continuità agli stabilimenti, ai cantieri, a uffici o basi produttive operanti nella regione per almeno tre mesi.

Qualora vi siano attività produttive esercitate in regioni nelle quali non vi è personale addetto per almeno tre mesi, il valore della produzione netta deve essere attribuito, come base imponibile, al territorio della regione nella quale il soggetto IRAP è domiciliato.

Le imprese obbligate al bilancio CEE.

L'identificazione del valore della produzione netta tra le imprese che ai sensi dell'art. 2425 del codice civile sono obbligate alla redazione del bilancio di esercizio in base alle norme comunitarie (in pratica tutte le società di capitali), avviene, sostanzialmente, con la contrapposizione delle voci del conto economico.

Determinazione della base imponibile.

Il valore della produzione netta sarà infatti dato dalla differenza tra i ricavi della produzione e alcuni costi che sono specificamente indicati nella norma.

Matematicamente si avrà la differenza algebrica tra **valore e costi** di produzione:

Valore della produzione:

- ricavi di vendite e prestazioni;

- variazioni positive delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

- variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

- incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, ovvero in economia;

- altri ricavi e proventi diversi da quelli relativi a vendite e prestazioni con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Costi della produzione:

- costi di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- costi per l'acquisizione dei servizi;

- costi sostenuti per il godimento dei beni di terzi;

- ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali ed immateriali;

- variazione negativa delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo;

- altri oneri di gestione;

- retribuzioni e spese dei soli apprendisti;

- il 70% dei costi sui contratti di formazione;

- tutti i premi Inail al 100%.

Dalla base imponibile ai fini IRAP, non potranno essere detratti, tutti i costi relativi ai dipendenti, (non apprendisti) gli interessi

passivi di finanziamento e le perdite su crediti, (vedi disposizioni comuni).

Le imprese in contabilità ordinaria.

Le imprese che non sono obbligate alla redazione del bilancio in base a quanto previsto dall'art. 2425 del codice civile ma che operano in contabilità ordinaria anche per opzione, dovranno procedere alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP collocando le voci del proprio bilancio analogamente a quanto previsto in precedenza.

Dovranno sostanzialmente procedere alla riclassificazione delle componenti positive e negative per raccordarsi con quanto disposto dalla normativa civilistica in tema di bilancio d'esercizio.

Le imprese in contabilità semplificata.

Per queste imprese la norma individua con precisione le modalità di determinazione della base imponibile che è determinata dalla differenza tra **componenti positivi e negativi**:

Componenti positivi:

- ammontare dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni o dalla prestazione di servizi di cui all'art. 53 dpr 917/86;

- rimanenze finali dei prodotti finiti e prodotti semilavorati;

- rimanenze finali delle opere e dei servizi a durata ultra-annuale;

Componenti negativi:

- costi di acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi;

- rimanenze iniziali dei beni indicati in precedenza (prodotti finiti e semilavorati; opere e servizi di durata ultrannuale);

- ammortamento dei beni materiali ed immateriali.

In ogni caso, anche per i soggetti che utilizzano la contabilità semplificata in ragione del mancato superamento dei limiti previsti e che non hanno optato per la tenuta di quella ordinaria, valgono i principi di classificazione dei componenti positivi e negativi previsti per le imprese in contabilità ordinaria.

Di fatto, pertanto, si dovrà tenere conto di detti criteri di classificazione che indicano la composizione delle voci nel bilancio di esercizio.

I forfetari.

I soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'art. 3, comma 171, della legge 662/96, sono classificati, nella determinazione della base

imponibile, dell'art. 17 del decreto legislativo.

Poichè ai fini delle imposte sui redditi, l'imponibile dichiarato da tali soggetti deve essere parametrato a determinate percentuali in relazione al volume d'affari indicate dal comma 173 dello stesso articolo 3, comunque al risultato di tale prodotto dovranno essere sommati:

- il costo dei dipendenti, non apprendisti;

- il 30% di quelli con contratto di formazione;

- i compensi a collaboratori coordinati e continuativi e ai prestatori occasionali;

- l'importo degli interessi passivi derivati da finanziamento.

Il risultato complessivo costituirà la base imponibile ai fini IRAP.

Le disposizioni comuni.

L'art. 11 del decreto legislativo individua le disposizioni comuni che devono essere comunque seguite nella determinazione della base imponibile:

- i componenti negativi e positivi della base imponibile devono essere valutati in relazione alle disposizioni del testo unico delle imposte dirette;

- i costi del personale sono ammessi in diminuzione limitatamente alle spese degli apprendisti e dei soggetti assunti con contratti di formazione e lavoro, per questi ultimi la deduzione è del 70%.

Costi indetraibili dalla base imponibile:

- tutti i costi relativi al personale così come identificati dagli schemi di bilancio previsti dall'art. 2425 del codice civile (salvo quanto sopra);

- i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- i compensi erogati per prestazioni di lavoro occasionale;

- i compensi per prestazioni di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- gli utili erogati agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

- per i mutui, per i canoni di leasing pagati e per ogni finanziamento non possono essere dedotti gli interessi passivi;

- le perdite su crediti.

Inoltre, con una modifica di carattere sostanziale rispetto alla prima versione del decreto, viene previsto che, a prescindere dalla classificazione delle componenti positive e negative, tali componenti saranno accertati in relazione ai corretti principi contabili che devono essere utilizzati in sede di redazione del bilancio.